



ASSOCIAZIONE CULTURALE

“ LO ZERRE”

L'anno 2005, il giorno 2 aprile, in Paternopoli, si sono costituiti i signori:

1. **DE RIENZO FELICE**, nato a Paternopoli il 23/09/1953, ivi residente alla via Acqua dei Franci, n.62 — c.f. DRN FLC 53P23 G370A-;
2. **BARBIERI MARIA CONSOLATA**, nata ad Avellino il 06/08/1968, residente in Paternopoli alla via S. Pertini, n.1 —c.f. BRB MCN 68M46A509L-;
3. **LO VUOLO MARIA**, nata ad Avellino l'11/12/1963, residente in Paternopoli alla c.da Fornaci —c.f. LVL MRA 63T51A509Q-;
4. **MEMMOLO NICOLA**, nato a Paternopoli il 09/05/1953, ivi residente alla via Croce —c.f. MM M NCL 53E09G3700-;
5. **PALERMO PIETRO**, nato a Paternopoli il 03/08/1950, ivi residente alla c.da Casale -c.f. PLR PTR 50M03G370X-;
6. **CAPORIZZO FELICE**, nato a Paternopoli il 10/02/1951, ivi residente alla via Giardino —c.f. CPR FLC 51B10G370Y-;
7. **IORIO GIOVANNI**, nato a Paternopoli il 02/05/1963, ivi residente alla via S.Nicola —c.f. RIO GNN 63E02G370P-;
8. **GENTILE MARIO**, nato a Paternopoli il 05/07/1964, ivi residente alla via S.Nicola —c.f. GNT MRA 64L05G370P-;
9. **PESCATORE NICOLA**, nato a Paternopoli il 22/01/1947, ivi residente alla via C. Modestino —c.f. PSC NCL 47A22G370W-;

I quali dichiarano di voler costituire, come in effetti costituiscono, un'Associazione culturale denominata “**Lo Zèrre**”, con sede in Paternopoli alla via Acqua dei Franci n. 62, retta e disciplinata dallo Statuto sociale che, previa lettura e sottoscrizione in calce dei presenti, costituisce parte integrante e costitutiva dell'Associazione medesima.

STATUTO

Art.1 (denominazione e simbolo)

La denominazione dell'associazione “ **Lo Zèrre** ” trae origine dalla popolarissima maschera paternese, da sempre simbolo della tradizione carnevalesca del paese, graficizzata ed ufficializzata nell'anno 1998 su bozzetto dell'arch. Maria Consolata Barbieri.

Il nome della maschera fu partorito dalla fantasia del piccolo Quirino De Rienzo.

Lo Zèrre tiene testa validamente all'egemonia delle maschere regionali e nazionali, tratteggiando con la sua irrequieta vivacità l'animus libero ed innocente dei monelli di strada. Un monello, beninteso, in positivo, perché insofferente di qualsiasi forma di servilismo culturale. Spirito libero e dissacrante, mai asservito alle mode e alle persone dominanti nel contesto sociale di riferimento.

I colori vivaci ed eterogenei del suo vestito riflettono la simpatica e spontanea capricciosità del carattere.

Art.2 (durata)

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.3 (tipologia)

“**Lo Zèrre**” è un'Associazione di tipo culturale, con finalità sociali ed umanitarie e non ha scopi di lucro. Pertanto, le attività sono autofinanziate dai partecipanti, o sostenute da donazioni e contributi di Enti pubblici o privati espressamente dichiarati.

Gli eventuali avanzi economici derivati dalle diverse attività vengono utilizzati per fini sociali di gestione o di promozione.

L'Associazione è dotata di piena autonomia.

Art .4 (finalità)

“**Lo Zèrre**” è un'Associazione costituita per incentivare attività *culturali, sociali, umanitarie e di carattere aggregativo, finalizzate alla promozione globale del territorio e della comunità paternese*. L'Associazione si propone, pertanto, di perseguire i seguenti scopi:

1. Promuovere iniziative culturali, sociali, umanitarie (anche nei Paesi in via di sviluppo), ricreative e di aggregazione, nei confronti di ogni cittadino, ed in particolare del mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, senza distinzioni di età, sesso e provenienza;
2. Organizzare e gestire attività culturali, sociali, umanitarie, ludiche e sportive come: convegni, concerti, dibattiti, feste, rassegne, tornei, spettacoli vari, mostre, iniziative di promozione culturale e didattiche per le scuole, manifestazioni ed attività editoriali di stampa e di produzione audiovisiva, un premio giornalistico nazionale, attività di sostegno all'infanzia del Terzo Mondo (contribuendo alla costruzione di scuole, pozzi e ambulatori, e sostenendo vaccinazioni di massa), anche in concerto con Enti pubblici ed altre organizzazioni aventi fini analoghi;
3. Gestire, in piena autonomia o in collaborazione con Enti pubblici o privati, centri culturali, centri ricreativi, spazi ludici, spazi polivalenti, curando la programmazione delle attività, la gestione degli spazi e delle attrezzature, l'organizzazione interna, i rapporti con l'esterno, la ricerca di risorse, il rispetto dei regolamenti;

- Attivare corsi ed occasioni di formazione che promuovano, coerentemente con i principi espressi nel presente Statuto, la diffusione della cultura e della solidarietà sul territorio;
- Attivare scambi culturali con realtà associative, gruppi o Enti di altra provenienza territoriale Contribuire alla realizzazione di programmi di recupero ambientale e sociale per promuovere la diffusione della cultura del rispetto e della salvaguardia del patrimonio comune.

Art.5 (luoghi e modi)

Per il perseguimento dei suddetti scopi l'Associazione “ **Lo Zèrre** ” intende:

- Avvalersi oltre che della sede sociale, per le sue attività, delle sedi più idonee messe a disposizione da ogni altra struttura pubblica o privata;
- Assumere in proprio, o favorire, o collaborare ad ogni iniziativa utile per perseguire le finalità dello Statuto;
- Articolarsi temporaneamente in sezioni di lavoro e gruppi di studio, con lo scopo di approfondire tematiche specifiche per aree di interesse o problematiche complesse e trasversali.

Art.6 (requisiti dei soci)

Il numero di soci è illimitato.

All'Associazione possono aderire tutte le persone di ambo i sessi, indipendentemente da convinzioni politiche, religiose, cittadinanza e professione.

I soci si dividono in fondatori, soci ordinari, soci onorari, soci sostenitori e soci anni verdi.

I soci fondatori sono i sottoscrittori dell'atto costitutivo e per i primi cinque esercizi dovranno far parte, salvo rinuncia, del Consiglio Direttivo, hanno diritto di voto e la durata della tessera è illimitata.

I soci ordinari possono aderire all'Associazione previa presentazione della domanda di iscrizione e versamento della quota associativa e hanno diritto di voto.

I soci onorari, ovvero persone che per particolari attività o meriti vengono iscritti all'Associazione su parere conforme del Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto e la durata della tessera è illimitata. I soci sostenitori, ovvero coloro che versano la quota sociale e aderiscono alle iniziative dell'Associazione con distinti ed autonomi sostegni finanziari, hanno diritto di voto.

I soci anni verdi, ovvero i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado che possono aderire senza versamento della quota associativa, non hanno diritto di voto.

A rt .7 (ammissione)

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con le seguenti modalità:

- Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- Dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

La presentazione e l'accettazione della domanda di iscrizione dà diritto immediatamente a ricevere la tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ratifica l'ammissione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, con facoltà di reiezione allorché ricorrano concreti motivi di allarme sociale e di aggressione ai valori essenziali sanciti dallo Statuto.

Art.8 (perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- Per dimissioni dell'interessato;
- Per decadenza dovuta alla perdita di qualcuno dei requisiti di ammissione, o per morosità nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo. I soci decaduti per morosità potranno essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione;
- Per esclusione sancita dal Consiglio Direttivo, in caso di accertati motivi di incompatibilità, per aver contravenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto, per aver recato danni morali o

materiali all'Associazione. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento presentando ricorso entro 30 giorni al Consiglio dei Probiviri che assume i provvedimenti definitivi.

Art.9 (patrimonio sociale)

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- Contributi, erogazioni, lasciti;
- Quota annuale della tessera di iscrizione, fissata in € 50,00*, salva diversa determinazione da parte dell'Assemblea;
- Quote derivate da iniziative specifiche e servizi di autofinanziamento;
- Fondo di riserva;
- Beni immobili e mobili.

I contributi, erogazioni e lasciti possono essere:

- Contributi di privati;

Contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Altri tipi di contributi;
- Proventi di manifestazioni di sorte locali (lotterie, tombole, pesche, banchi di beneficenza).

Le somme versate per le tessere non sono rimborsabili in nessun caso.

Art.10 (bilancio)

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo.

L'eventuale residuo attivo sarà devoluto come segue:

- Il 10% al fondo di riserva;
- Il rimanente a disposizione di iniziative specifiche riguardanti le finalità dell'Associazione e per il finanziamento di nuove attrezzature.

Art.11 (organi)

Sono organi statutari dell'Associazione "Lo Zèrre" il Presidente, l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art.12 (Assemblea dei Soci)

L'Assemblea dei soci viene convocata per annuncio scritto ad ogni socio, o mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale ed altri luoghi pubblici di agevole accesso a tutti.

L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

1. Giorno, ora e sede della prima convocazione con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso;

- Giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso;
- Ordine del giorno, cioè l'elenco degli argomenti che saranno trattati;
- Eventualmente l'elenco dei soci radiati per un qualsiasi motivo;
- Eventualmente un modulo di delega nel caso in cui il socio non voglia o non possa parteciparvi personalmente;
- Nel caso in cui l'Assemblea debba occuparsi della nomina di cariche sociali, una lista degli aspiranti alle cariche che abbiano fatto pervenire alla segreteria la richiesta di candidatura secondo i tempi e le modalità stabilite, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per gli adempimenti previsti dal presente Statuto e in occasione di convocazioni eccezionali (straordinarie).

L'Assemblea dei soci viene riunita ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o qualora ne facciano richiesta almeno un terzo, arrotondato per eccesso, degli iscritti. Hanno diritto di partecipare tutti gli iscritti all'Associazione in conformità al presente Statuto. L'Assemblea dei soci:

- Approva le linee generali del programma delle attività;
- Elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto;

- Approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci con diritto di voto; in seconda qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto.

Per deliberare sulle modifiche dello Statuto è necessaria la presenza della maggioranza degli iscritti con diritto di voto. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci, anche quelli dissenzienti o assenti.

I lavori dell'Assemblea vengono diretti dal Presidente.

Art.13 (il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea ordinaria. Almeno un terzo del Consiglio Direttivo, con arrotondamento alla cifra superiore e per i primi cinque anni di esercizio, deve essere composto da soci fondatori. La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro del Collegio dei Sindaci Revisori e/o del Collegio dei Probiviri. All'atto dell'accettazione della carica i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli Art.2382-2399 del C.C.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i singoli membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni semestre e ogni qual volta lo ritenga necessario la presidenza o ne faccia richiesta un terzo, arrotondato per eccesso, dei consiglieri.

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi sociali.

Il Consiglio Direttivo deve:

- Nominare un proprio componente a Segretario dell'Associazione, con compiti verbalizzanti e di esecuzione dei provvedimenti di pagamento emessi dal Presidente;

- Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle deliberazioni approvate dall'Assemblea dei soci;
- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Redigere il bilancio;
- Compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea; Formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Deliberare circa l'ammissione, l'espulsione, la radiazione dei soci;
- Deliberare circa le iniziative necessarie al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- Vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e curare il coordinamento delle stesse;
- Incentivare la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi del contributo di esperti nominati dal Consiglio stesso. Detti esperti possono partecipare alle riunioni con voto consultivo.

Art.14 (il Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente o ad un componente dell'ufficio di presidenza opportunamente delegato.

Il Presidente, pertanto, potrà contrarre nel nome dell'Associazione tutte le obbligazioni necessarie ed idonee al conseguimento dell'oggetto sociale, precedentemente delegate e coerentemente con lo Statuto; il tutto, ovviamente, nell'ambito di una disponibilità finanziaria da accertarsi preventivamente.

A primo Presidente viene nominato il socio fondatore Dr. Felice De Rienzo, il quale resterà in carica per un periodo di sette anni. Le successive nomine a Presidente saranno decise dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza qualificata di due/terzi. In caso di mancato quorum il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci, a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo elegge, inoltre, il Vice-Presidente, sempre tra i propri componenti, a maggioranza semplice.

Art.15 (Sindaci Revisori)

Il Collegio dei Sindaci Revisori è un organo di controllo della spesa e del bilancio. Tale organo è eletto ogni cinque anni dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e tre supplementari e potrà operare controlli sul bilancio dell'Associazione.

La carica di Sindaco Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Proviviri. All'atto dell'accettazione della carica i membri del Collegio dei Sindaci Revisori devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli Art.2382-2399 del C.C.

Art.16 (Proviviri)

Il Collegio dei Proviviri è un organo di garanzia della vita dell'Associazione ed è statutariamente preposto a dirimere le controversie che insorgono tra i singoli membri dell'Associazione; esso è composto da tre membri effettivi e tre supplementari che durano in carica cinque anni.

La carica di Proviviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Sindaci Revisori. All'atto dell'accettazione della carica i membri del Collegio dei Proviviri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli Art.2382-2399 del C.C.

Art.17 (scioglimento dell'Associazione)

Le Assemblee straordinarie relative ad eventuale scioglimento dell'Associazione sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto; in terza convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa, in prima convocazione, dalla maggioranza di almeno 2/3 dei soci presenti all'Assemblea; dalla seconda convocazione in poi, dalla metà più uno dei presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione 1' Assemblea delibera la destinazione del patrimonio, dedotte le passività. Il patrimonio risultante dalle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto a favore di Associazioni o Enti, pubblici o privati, aventi le medesime finalità.

Art.18 (norme residuali)

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Potrà essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria dei soci, quando questa la riterrà opportuno. I regolamenti interni, le disposizioni e le deliberazioni, emessi dall'Assemblea nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i soci.

Art. 19 (norma transitoria)

Tutte le funzioni di Presidente dell'Associazione vengono assunte sin da ora dal Presidente De Rienzo; mentre le altre funzioni previste dallo Statuto che precede, in via provvisoria, vengono assunte dai soci fondatori congiuntamente, e fino al raggiungimento del numero minimo di 25 soci per poter convocare la prima Assemblea ordinaria e procedere alla costituzione degli organi ed alla nomina delle cariche.

Art.20 (disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente Statuto decide l'Assemblea con una maggioranza di almeno 2/3 dei partecipanti.

Data e luogo di cui sopra

I soci Fondatori:

- **DE RIENZO Felice;**
- **BARBIERI Maria Consolata;**
- **LO VUOLO Maria;**
- **MEMMOLO Nicola;**
- **PALERMO Pietro;**
- **CAPORIZZO Felice;**
- **IORIO Giovanni;**
- **GENTILE Mario;**
- **PESCATORE Nicola.**